



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna  
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net  
Pec: [consiglio@ordineavvocatibopec.it](mailto:consiglio@ordineavvocatibopec.it)

Bologna, 6 novembre 2020

Spett. le  
Città di Chioggia

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CHIOGGIA NELLE CAUSE DA ESSO O CONTRO DI ESSO PROMOSSE INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI CON SEDE IN ROMA

Ci riferiamo all'avviso pubblico in oggetto, comunicato con Vostra mail del 29.10.2020 con preghiera di divulgazione presso i nostri iscritti, per segnalare ed evidenziare alcune previsioni, in esso contenute, contrarie alla legge.

Innanzitutto contestiamo la previsione, come requisito minimo, dell' "*iscrizione da almeno dieci anni nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori*", in quanto previsione che esclude ingiustamente ed indebitamente buona parte degli Avvocati e colpisce immotivatamente la fascia più giovane dei professionisti, che vengono in questo modo ingiustamente discriminati e svantaggiati.

Contestiamo altresì che, ai fini della prova dell'esperienza maturata, essa debba consistere nell' "*aver patrocinato negli ultimi tre anni almeno dieci cause avanti al Consiglio di Stato e almeno dieci cause avanti alla Corte di Cassazione.*". Anche tale previsione risulta indebitamente restrittiva, in quanto rende praticamente impossibile – se non a una limitatissima cerchia di avvocati – presentare domanda di partecipazione, andando contro anche alla basilare regola della massima partecipazione.

Assolutamente inaccettabile, poi, è la previsione contenuta nell'Avviso e nel relativo disciplinare, in relazione al compenso professionale, per il quale si richiede l'impegno del professionista ad accettare che lo stesso sia determinato in una misura che **non vada "oltre l'ammontare minimo previsto dal DM n. 55/2014"**.

Innanzitutto arbitrariamente, l'Amministrazione fissa il minimo quale soglia oltre la quale non è possibile formulare una richiesta di compenso, a fronte di una previsione ministeriale che fissa, invece, il compenso liquidabile di norma nella misura media.

Inoltre, richiedere al professionista l'impegno a determinare il compenso in una misura **non superiore** al minimo, implica, ovviamente, che lo stesso sia invitato a determinarsi a richiedere compensi che vadano al di sotto di quella soglia. Ciò è assolutamente inaccettabile. In primo luogo perché in evidente contrasto con la normativa vigente, dal momento che ammettere la possibilità di un (illecito) abbattimento dei compensi al di sotto della soglia minima dei compensi parametrali contrasta con la previsione del D.M. n. 37/ 2018, che ha reintrodotta **la inderogabilità dei compensi minimi**.





## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna  
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02  
www.ordineavvocatibologna.net  
Pec: [consiglio@ordineavvocatibopec.it](mailto:consiglio@ordineavvocatibopec.it)

---

In secondo luogo si ritiene che una tale previsione sia profondamente lesiva della dignità della professione forense, ed in palese violazione dei principi previsti dalla legge professionale. In particolare si rammenta che l'art. 13 bis ("Equo compenso e clausole vessatorie") della L. n. 247/2012 dispone che *"si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6."*, dove si vede come gli unici riferimenti fissati *ex lege* per la determinazione dell'equo compenso siano la quantità del lavoro svolto, il contenuto, la caratteristica della prestazione legale e la conformità ai parametri ministeriali.

Per queste ragioni Vi invitiamo pertanto formalmente a modificare il testo dell'avviso pubblico e a farcelo pervenire, per la sua divulgazione ai nostri iscritti, emendato delle previsioni contrarie alla normativa.

*Il Consigliere*  
**Avv. Beatrice Belli**  
*Referente del Nucleo locale di monitoraggio  
sull'equo compenso presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna*



Gemellato con l'Ordine degli  
Avvocati di Tolosa